

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1569

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI SIENA, BONAVITA, SALVI, PIZZINATO,
BATTAGLIA Giovanni, BOCO, BRUTTI Paolo, CORTIANA,
FILIPPELLI, FLAMMIA, GAGLIONE, LONGHI, RIPAMONTI,
ROTONDO, SCALERA, VICINI, COLETTI e MUZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2002

Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori e la
diminuzione del carico fiscale per le piccole imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene su un aspetto cruciale - quello dell'estensione dell'istituto del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa anche nelle aziende con meno di quindici dipendenti - dell'intero sistema dei diritti di chi lavora e delle politiche che da questi derivano. Esso costituisce un contributo (su un tema per altra via materia di *referendum* abrogativo) che si inserisce in quel complesso di iniziative legislative promosse nell'ambito del centro-sinistra che, per la sollecitazione imposta dalla mobilitazione suscitata dalla contrarietà alla delega del governo sul mercato del lavoro, tendono ad allargare le tutele per tutti i lavoratori: autonomi, dipendenti o comunque economicamente subordinati.

Com'è noto, attualmente le disposizioni previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, limitano alle aziende che superano la soglia dei quindici dipendenti il diritto al reintegro. Ora queste disposizioni sono oggetto di un'iniziativa legislativa da parte del governo e della maggioranza tesa a limitarne ulteriormente l'applicabilità, con l'intenzione di vanificarne nel tempo l'efficacia presso la platea dei nuovi assunti. Ma proprio il dibattito e l'iniziativa sindacale che sono seguiti all'azione del governo hanno messo in luce come il diritto normato attraverso l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori costituisca un fondamentale diritto individuale che attiene alla libertà delle persone che lavorano, la principale applicazione nell'ambito della legislazione ordinaria del fondamentale dettato costituzionale contenuto nell'articolo 1 della Carta, secondo il quale la Repubblica è fondata sul lavoro.

Se questo è l'approccio giusto al tema della «giusta causa» e all'istituto del reintegro

in caso di licenziamento - cioè a un diritto individuale universalmente riconosciuto - appare del tutto ingiustificato il mantenimento della distinzione tra le aziende con più o meno di quindici dipendenti. Essa ha trovato negli anni la sua principale motivazione nel fatto che costituiva una sorta di misura di maggior favore per la piccola impresa. Costituiva, cioè, una forma di compromesso tra mondo del lavoro e piccola impresa, sul cui rapporto cooperativo è fondata tanta parte dello sviluppo del nostro Paese.

Il presente disegno di legge riconosce l'importanza di questo rapporto anche ai fini delle prospettive future dell'economia italiana, ma esprime la consapevolezza che esso deve necessariamente modificarsi in base al cambiamento delle sensibilità e del sentire comune.

Per questi motivi l'articolo 1 del disegno di legge propone l'abbassamento della soglia di dimensione d'impresa entro la quale applicare l'istituto del reintegro da 15 a 5 dipendenti, al pari di disposizioni presenti in altri Paesi europei (ad esempio in Germania), tenendo conto del fatto che in imprese di piccolissime dimensioni - che tuttavia in Italia costituiscono una platea molto ampia - le relazioni interpersonali tra datore di lavoro e lavoratori prevalgono di gran lunga su quelle improntate al rapporto tra le parti.

Ma l'articolo 1 prevede anche, in fatto di processo del lavoro, misure coercitive di carattere pecuniario a carico del datore di lavoro che non dia seguito sollecito alle sentenze di reintegro del lavoratore.

Altresì con l'articolo 2 del disegno di legge si estendono i diritti sindacali previsti dal titolo III della citata legge n. 300 del 1970 anche ai lavoratori delle imprese fino a cinque dipendenti; di rilievo il fatto che

al comma 2 dell'articolo 2 l'estensione dei diritti sia prevista anche a favore dei lavoratori cosiddetti atipici.

Il disegno di legge interviene poi anche in materia di disposizioni fiscali a favore delle piccole aziende per costruire una nuovo terreno di mediazione fra le ragioni dell'impresa, fra le loro esigenze di sviluppo, e i diritti delle persone che lavorano.

Per quanto riguarda la parte fiscale il disegno di legge propone di ridurre l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'impresa artigiana o della piccola impresa e su questa base superare lo svantaggio determinatosi con la grande impresa.

L'articolo 3 propone, infatti, di affidare, data la complessità della materia, una delega al Governo affinché preveda una deduzione della base imponibile IRAP dai costi relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per i datori di lavoro che occupano fino a quindici prestatori d'opera.

Si tratta di premiare la buona occupazione perchè di mano d'opera qualificata ha necessità la piccola impresa e non di politiche di generico sgravio fiscale.

Infatti, se prendiamo in esame la piccola impresa artigiana o commerciale, possiamo affermare, senza ombra di essere smentiti, che l'importanza del fattore lavoro è inversamente proporzionale alla dimensione dell'impresa stessa. Nelle imprese minori e artigiane la capacità competitiva è più che in altre aziende affidata alle capacità qualitative della mano d'opera piuttosto che al capitale, anche al fine di incrementare l'innovazione tecnologica.

Partire da una rivisitazione dell'IRAP, cambiare l'ottica di riferimento, far crescere la piccola impresa e con essa la capacità produttiva del Paese e su questa base costruire un percorso nuovo e diverso con il mondo dipendente, in cui l'estensione delle tutele per i lavoratori dipendenti e la lotta all'economia sommersa e al lavoro nero non siano vissute come aspetti contraddittori o come il perpetuarsi della lotta fra capitale e lavoro. Questa è un'occasione che ci viene offerta dalla base produttiva del nostro Paese e che presenta l'originalità dell'impresa artigiana diffusa, in cui il proprietario è un *mix* di imprenditore e di lavoratore, per sperimentare nuove ed innovative relazioni sindacali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604)

1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, al primo periodo, le parole da: «più di quindici» fino a: «imprenditore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque prestatori di lavoro»;

b) al primo comma, secondo periodo, le parole da: «quindici dipendenti» a: «occupano più di» sono soppresse;

c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il giudice con la sentenza o l'ordinanza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, contestualmente all'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni globali di fatto giornaliere ed il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione produttiva.

Il lavoratore può chiedere, con ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la liquidazione della somma dovuta. L'onere

della prova dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il giudice provvede nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento; il provvedimento è immediatamente esecutivo e contro lo stesso è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.»;

d) al secondo comma, primo periodo, dopo la parola: «parziale», le parole: «, per la» sono sostituite dalle seguenti: «. Si computano altresì i lavoratori assunti con i seguenti contratti: a termine, di lavoro interinale, di apprendistato e di collaborazione coordinata e continuativa. Tale computo avviene in base alla».

2. All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2,5 ed un massimo di 6» sono sostituite dalle seguenti: «10 ed un massimo di 12»;

b) al secondo periodo, le parole da: «10 mensilità» a: «fino a 14» sono sostituite dalle seguenti: «12 mensilità per prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 15» e le parole: «quindici prestatori di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque prestatori di lavoro».

Art. 2.

(Estensione dei diritti sindacali)

1. All'articolo 35, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole da: «o reparto» fino a: «alle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, reparto autonomo o impresa agricola».

2. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dal comma

1 del presente articolo, si applicano altresì ai lavoratori assunti con i contratti di cui al secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 18 della citata legge n. 300 del 1970, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge.

Art. 3.

*(Riduzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti passivi che occupano fino a quindici prestatori di lavoro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deduzione dei conti relativi al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) per il computo del numero dei prestatori di lavoro si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, considerando, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore; non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con la riduzione dell'IRAP e con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabilite le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione

tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; i pareri delle Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

